

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



ISTITUTO SALESIANI DON BOSCO – VALLECROSIA

Via Col. Aproso, 433 18019 VALLECROSIA -IM-

Telefono 0184.256762

Fax 0184.252672

REGOLAMENTO

AGGIORNATO CON APPENDICE RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

Lo scopo del Regolamento interno è quello di coordinare il lavoro di tutte le componenti del Centro Professionale al fine di garantire un'ordinata vita formativa. La collaborazione responsabile di tutta la Comunità (Formatori, Tutor, Genitori, Allievi, Personale non docente), ognuno secondo le proprie competenze, è esigenza assoluta per realizzare le finalità educative che il **Progetto Formativo Salesiano** si propone.

Il CNOS-FAP è un luogo di educazione, di cultura, di formazione professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento è redatto in conformità con i principi e le norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive integrazioni, e del DPR 235 del 21/11/2007. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2

Il Centro favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale del Centro si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La

scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, i tutor e i formatori.

Art. 3

Il Centro si propone come luogo di formazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto di corresponsabilità"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta formativa.

Art. 4

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Il Centro garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art. 5

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i formatori si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I singoli formatori, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 6

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione e in generale su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e

consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.

Art. 7

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si costituiscono sul principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 196/03; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Art. 8

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.9

Un comportamento educato e rispettoso degli altri, la socievolezza tra gli studenti e con gli operatori del Centro, l'attenzione alle cose e agli spazi in cui si svolge la vita formativa sono condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività formativa. Le valutazioni circa il comportamento, così come l'impegno nell'attività formativa dimostrati dall'allievo, saranno periodicamente comunicati alla famiglia da parte dei formatori, dei tutor e della direzione.

Art. 10

Le mancanze di rispetto e i comportamenti inadeguati all'ambiente formativo e alla sua vocazione salesiana saranno tempestivamente sanzionati. Gli allievi devono utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente di studio e di lavoro, evitando l'utilizzo di parolacce, insulti, frasi oscene o volgari, bestemmie. In caso di bestemmia, l'allievo sarà immediatamente allontanato dal Centro e sospeso dalla frequenza delle lezioni per una giornata. In tutti gli altri casi, l'utilizzo improprio del linguaggio sarà sanzionato.

Art. 11

Gli studenti sono tenuti a lasciare in ordine gli spazi comuni (aule, laboratori, corridoi, cortile) avendo cura di buttare i rifiuti negli appositi cestini, di non tracciare scritte sui muri e di non danneggiare o sottrarre i beni di proprietà dell'ente, in particolare le attrezzature e i materiali d'uso presenti nei laboratori. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, volutamente o per incuria, danneggia gli spazi comuni o non rispetta le regole comuni per la cura dei locali. In caso di danneggiamento dei locali, manomissione o furto delle attrezzature a disposizione, se verrà accertata l'intenzionalità o grave colpa da parte degli studenti, il Centro richiede inoltre il risarcimento totale o parziale dei danni.

Art. 12

Gli studenti devono portare il materiale scolastico occorrente e custodirlo in modo responsabile; ognuno dovrà pertanto avere rispetto e cura del proprio e dell'altrui materiale di lavoro. È sanzionato il comportamento dell'allievo che si presenta a scuola senza il materiale scolastico. L'allievo che non abbia con sé il tablet di proprietà del CNOS FAP, ricevuto in comodato d'uso, non potrà accedere al Centro, o, se già entrato, dovrà tornare a casa.

Art. 13

È fatto assoluto divieto di manomettere in qualsiasi forma i lavori materiali o digitali prodotti da altri allievi. Il Centro non risponde degli oggetti personali e del denaro che gli allievi hanno in loro possesso e si manleva pertanto da ogni responsabilità in caso di eventuali furti o sottrazioni indebite, anche di proprietà custodite negli appositi armadietti. È assolutamente vietato introdurre nel Centro oggetti pericolosi per sé o per gli altri, sostanze illegali, alcol e droghe che possano cagionare comunque disordine o disturbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 14

Salvo accertati casi eccezionali, durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito agli allievi uscire dall'aula o dai laboratori. Il Formatore, in via eccezionale, può autorizzare l'allievo che lo richieda, a recarsi ai servizi igienici. In tutti i casi sarà permessa l'uscita di un solo allievo alla volta. Gli allievi sono accompagnati dai Docenti nei laboratori e nelle aule; tali spostamenti devono

avvenire in gruppo, con la massima sollecitudine ed in ordine, senza soffermarsi per le scale o nei corridoi e parlando il più possibile sottovoce, per non disturbare le altre lezioni.

Art. 15

L'accesso ai laboratori è consentito agli allievi solo in presenza dell'insegnante e previa idoneità alla mansione certificata dal medico competente.

Nelle ore di attività pratica, secondo il relativo profilo professionale, gli studenti devono indossare sempre adeguati indumenti di lavoro, puliti e ordinati. Al fine di garantire la sicurezza degli allievi, è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale, ove richiesti.

L'allievo che non abbia con sé la divisa completa e pulita, nelle giornate in cui è presente l'attività di laboratorio professionale, non potrà accedere al Centro, o, se già entrato, dovrà tornare a casa. Agli allievi del corso per Operatore della Ristorazione è fatto assoluto divieto di indossare monili quali collane, anelli, bracciali e similari, durante l'attività pratica

Art. 16

Non sarà consentito accedere al Centro indossando indumenti non idonei all'ambiente di studio o di lavoro. Agli allievi del corso per Operatore della Ristorazione è fatto assoluto divieto di indossare monili quali collane, anelli, bracciali e similari.

Art. 17

Non è permesso uscire dal Centro prima del termine delle attività formative; gli allievi possono uscire anticipatamente dalla scuola solo se accompagnati da un genitore/tutore o da un suo rappresentante con delega scritta, o autorizzati da un genitore/tutore tramite firma e motivazione sul libretto delle giustificazioni.

Art. 18

In caso di particolari patologie di uno studente, che possono presentarsi in forma acuta durante le ore di lezione (crisi epilettiche, asmatiche, allergiche..), il genitore è tenuto ad informare il Centro per un immediato e proficuo intervento. Per eventuali somministrazioni di farmaci occorre l'autorizzazione del medico. In situazioni di particolare gravità (infortuni, malesseri ecc) la scuola richiederà l'intervento della Pubblica assistenza anche in caso di irreperibilità del genitore garantendo l'assistenza fino all'arrivo di quest'ultimo.

Art. 19

L'Ente garantisce la sicurezza degli utenti attraverso: le assicurazioni di Responsabilità Civile e dell'INAIL contro gli infortuni, la dotazione di laboratori e attrezzature in conformità con la legge, un adeguato controllo medico.

Art. 20

In caso di sfollamento rapido (sia che si tratti di simulazione o di necessità effettiva) tutti dovranno seguire con attenzione le indicazioni del tutor/docente nel rispetto del piano di evacuazione prestabilito.

Art. 21

È proibito l'uso di smartphone, telefoni cellulari, auricolari e altri dispositivi digitali durante le lezioni. Gli allievi dovranno depositare i suddetti dispositivi nelle apposite cassette di sicurezza all'inizio delle lezioni e potranno ritirarli solo durante le ricreazioni e al termine dell'orario scolastico giornaliero. Al termine di ciascuna ricreazione o a seguito di ogni cambio di aula, i dispositivi digitali dovranno essere riconsegnati secondo le indicazioni del docente. Qualora gli studenti avessero necessità urgente di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria e usufruire del centralino della scuola. In caso di utilizzo dei dispositivi digitali durante le lezioni o di rifiuto di consegnare il dispositivo secondo le indicazioni del docente l'allievo sarà sospeso dalle lezioni per una giornata.

Art. 22

In conformità alle norme vigenti, per tutelare la salute degli studenti, degli insegnanti e del personale che frequenta il Centro è vietato fumare in tutti i locali dell'Opera salesiana, compreso il cortile, i campi da calcio e gli altri spazi aperti dell'Istituto. I trasgressori saranno sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Art. 23

La ricreazione è un tempo di riposo e di convivialità tra gli studenti e con i formatori. Durante le ricreazioni gli allievi sono tenuti a recarsi in cortile e negli ambienti a loro riservati. Non è consentito sostare durante l'intervallo all'interno dell'aula se non con autorizzazione del Direttore.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi: gli allievi dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e del personale preposto alla sorveglianza degli stessi, anche durante l'intervallo si richiede un comportamento corretto e controllato per evitare danni alle persone e alle cose.

Gli allievi impegnati nei laboratori, se ve ne fosse necessità, osserveranno un orario di intervallo diverso da quello standard che sarà comunque indicato dal docente.

Art. 24

Per facilitare l'approfondimento dello studio personale, può essere consentito l'accesso al Centro anche al di fuori dell'orario dell'attività formativa. La disponibilità degli spazi e dei laboratori dovrà essere autorizzata dal Direttore.

Art. 25

Durante le ore di attività formativa e durante le ricreazioni non è permesso l'ingresso di estranei, senza precedente accordo con la Direzione.

Art. 26

In ogni caso, si applica agli allievi del CNOS FAP il Codice etico per gli allievi allegato al presente regolamento.

FREQUENZA E RELAZIONI CON LE FAMIGLIE**Art. 27**

La frequenza delle lezioni e la partecipazione alla vita formativa rispondono ad un diritto ed un dovere degli studenti e sono pertanto obbligatorie. Prima dell'inizio delle lezioni, il tutor controlla le presenze degli allievi, annotando i nominativi degli assenti sul registro.

Art. 28

La puntuale osservanza dell'orario è esigenza fondamentale del Centro sia per mantenere la serietà di lavoro che per il rispetto degli altri. L'inizio, il termine e la durata della giornata formativa sono fissati in conformità alle disposizioni vigenti nei singoli settori e alle esigenze didattico-organizzative del CNOS FAP. L'orario e le sue variazioni sono tempestivamente comunicate ad allievi e famiglie.

Art. 29

Le giustificazioni motivate delle assenze e dei ritardi devono essere scritte, sulla modulistica preposta secondo le indicazioni fornite, da parte dei Genitori o del tutore (le firme dei quali saranno depositate agli atti). L'allievo, al suo rientro, dovrà esibire la modulistica al tutor del corso.

Art. 30

Nel caso di entrate o uscite fuori orario, gli allievi dovranno presentare apposita giustificazione da parte dei genitori o dal tutore. Le entrate/uscite fuori orario, debitamente giustificate, sono consentite esclusivamente all'inizio dell'ora, e non durante lo svolgimento della lezione.

Art. 31

I ragazzi e le famiglie che hanno scelto il nostro Centro si impegnano in maniera libera e responsabile, sottoscrivendo il Patto di corresponsabilità, ad aderire al Progetto educativo salesiano e alle proposte spirituali in esso contenute.

Art. 32

Al fine di favorire la collaborazione alla vita del Centro e la partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie, gli allievi e i genitori degli allievi, per ogni classe, hanno diritto ad eleggere ogni anno due loro rappresentanti.

Art. 33

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche in caso di Formazione a Distanza.

APPENDICE 1

CODICE ETICO ALLIEVI

Art. 1 Ambito di applicazione	Il presente codice etico si applica agli allievi di tutti i corsi di formazione erogati dagli enti CNOS-FAP presenti nel territorio della Ispettorica ICC.
Art. 2 Integrazioni al presente codice etico	Ciascun Centro adotta un regolamento allievi che contiene disposizioni integrative del presente codice etico, valide a livello locale
Art. 3 Principi etici fondamentali	Gli allievi, oltre che alle puntuali disposizioni che saranno di seguito esposte, devono uniformare i loro comportamenti ai seguenti principi etici fondamentali: I. rispetto del ruolo dei formatori e degli altri adulti di riferimento; II. rispetto dei propri compagni; III. rispetto dei beni dell'ente e degli strumenti di studio e di lavoro; IV. astensione da qualunque atto di bullismo e cyberbullismo.
Art. 4 Linguaggio	Gli allievi devono utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente di studio e di lavoro, evitando l'utilizzo di parolacce, insulti, frasi oscene o volgari, bestemmie. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, umilia, deride o schernisce un altro compagno del Centro. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, adotta comportamenti intimidatori nei confronti di un altro allievo, o prospetta a lui/lei un danno ingiusto, come percosse, rivelazione di segreti, diffusione di voci false o calunnie, distruzione di oggetti personali, ecc
Art. 5 Frasi e comportamenti discriminatori	Gli allievi devono evitare l'utilizzo di frasi o l'adozione di comportamenti che potrebbero implicare discriminazione nei confronti di compagni, con particolare riferimento alle origini etniche, all'orientamento sessuale, all'aspetto fisico, all'appartenenza religiosa o ad eventuali condizioni di disabilità o fragilità.
Art. 6 Violenza fisica	Gli allievi devono evitare qualunque forma di aggressione fisica nei confronti dei propri compagni o degli adulti dell'ente. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, colpisce un altro compagno del Centro, con schiaffi, pugni, calci, pizzichi, stratonamento o altro. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, istiga un compagno del Centro a commettere atti di violenza verso se stesso o altri compagni. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, priva un compagno della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, ad es. rinchiudendolo in una

	stanza, per un tempo apprezzabile, anche al solo fine di umiliarlo o spaventarlo, oppure collocandosi in gruppo tutti attorno ad un compagno impedendogli di allontanarsi, con violenza o minaccia, per un tempo apprezzabile,
Art. 7 Consumazione di cibi e bevande	All'interno del Centro non possono essere consumati cibi o bevande se non nei luoghi o nei momenti espressamente consentiti.
Art. 8 Divieto di atti persecutori nei confronti dei compagni	È sanzionato il comportamento dell'allievo che, da solo o in gruppo, ripetutamente molesta, assume comportamenti aggressivi o vessatori nei confronti di un altro compagno del Centro, causando in lui un perdurante stato d'ansia o paura, ad es. prendendolo in giro, insultandolo, appropriandosi dei suoi oggetti (diario, giubbotto, libri, ecc.), costringendolo a compiere atti contrari alla sua volontà, quali: consegnare soldi o la propria merenda, rubare la merenda o altri oggetti altrui, comprare sigarette, passare i compiti, danneggiare qualcosa, aspettandolo all'uscita dal Centro per umiliarlo o deriderlo, ecc
Art. 9 Divieto di favoreggiamento	È sanzionato il comportamento dell'allievo che aiuta il compagno, che ha commesso atti di bullismo, ad eludere o sviare le attività di ricerca della verità dei fatti svolte dagli addetti del Centro.
Art. 10 Divieto di diffamazione o diffusione di false informazioni	È sanzionato il comportamento dell'allievo che diffonde, in presenza di più persone, informazioni false, offese, pettegolezzi, soprannomi denigratori o calunnie sul conto di un altro allievo o dei componenti del suo nucleo familiare, di un formatore o di un altro addetto dell'ente, ad es. tramite bigliettini con offese e parolacce o un social network, producendo in alcuni casi l'esclusione dal gruppo classe/Centro
Art. 11 Rispetto della sfera intima dei compagni	È sanzionato il comportamento dell'allievo che costringe il compagno/a a compiere o subire atti sessuali, compresi atti quali toccamenti, palpeggiamenti, baci e simili.
Art. 12 Rispetto della proprietà e dignità dei compagni	È sanzionato il comportamento dell'allievo che sottrae a un compagno beni di sua appartenenza, quali materiali necessari per la didattica, elaborati da consegnare ad un docente, indumenti, orologi, ecc. indipendentemente dal valore di questi. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, con minacce o violenza fisica, sottrae al compagno beni di sua appartenenza, compreso il denaro. È sanzionato il comportamento dell'allievo che distrugge, disperde, rovina o rende, in tutto o in parte, inservibile, qualcosa che appartiene al suo compagno, con violenza alla persona o con minaccia, sia che si tratti di abiti sia di altri oggetti ad es. materiali ad uso didattico, elaborati di qualsiasi genere o oggetti personali. È sanzionato il comportamento dell'allievo che, con atti prevaricatori o vessatori, costringe un altro allievo a consegnare denaro o altri oggetti di sua appartenenza, indipendentemente dal valore commerciale di questi, ovvero a fare o omettere qualcosa, ad es. consegnare i propri elaborati, ecc
Art. 13 Divieto di fumo	È vietato fumare negli ambienti esterni e interni del Centro.
Art. 14 Rispetto dell'ambiente di lavoro e di studio	Gli studenti sono tenuti a lasciare in ordine gli spazi comuni (aule, laboratori, corridoi, ...) avendo cura di buttare i rifiuti negli appositi cestini, di non tracciare scritte sui muri e di non danneggiare gli arredi.
Art. 15 Dress code	Non sarà consentito accedere al Centro indossando indumenti non idonei all'ambiente di studio o di lavoro.

Art. 16 Divieto di introduzione nel Centro di armi, sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti	È vietato introdurre nel Centro, o negli ambienti di studio e lavoro esterni, armi proprie, armi improprie, sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti.
Art. 17 Provvedimenti disciplinari	la violazione delle disposizioni del presente codice etico espone l'allievo ai seguenti provvedimenti disciplinari: <ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale ● nota disciplinare ● sospensione ● espulsione
Art. 18 Richiamo verbale	Il richiamo verbale viene formulato dal formatore o da altro adulto di riferimento del Centro con compiti di natura educativa.
Art. 19 Nota sul registro / diario	La nota sul registro / diario viene inserita dal formatore che ha individuato il comportamento contrario al codice etico.
Art. 20 Sospensione	La sospensione viene stabilita dal Direttore di Centro in caso di comportamenti di particolare gravità oppure di comportamenti già oggetto di richiamo verbale o nota sul registro / diario reiterati nel tempo da parte dell'allievo.
Art. 21 Espulsione	L'espulsione viene proposta dal collegio dei formatori del corso e disposta dal gruppo di direzione (Direttore/coordinatore/tutor/delegato regionale) in caso di comportamenti di gravità tale da mettere in pericolo l'incolumità dell'allievo stesso, dei compagni o del personale del Centro oppure di gravità tale da non consentire lo svolgimento delle attività formative e lavorative in condizioni di normale sicurezza e serenità.
Art. 22 Richiesta di riesame dei provvedimenti disciplinari	L'allievo o il genitore che intenda richiedere il riesame del provvedimento di espulsione può inviare una mail all'organismo di vigilanza dell'ente, all'indirizzo che sarà reso noto in ciascun Centro.

APPENDICE 2

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

PREMESSA

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività del Centro di formazione professionale, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il personale dirigente, i formatori e i tutor.

Il Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Formatori anche su proposta delle parti interessate, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

NORME GENERALI

Art. 1

1. A tutti i componenti della comunità formativa (personale, studentesse e studenti, famiglie) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici del Centro di formazione professionale è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

Art. 2

L'accesso al CFP è vietato:

- a) in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- b) a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- c) In tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti al momento.

Art. 3

Il rientro di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo del Centro (segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it) della certificazione medica attestante la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 4

È istituito e tenuto presso un Registro degli accessi agli edifici del CFP da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Art. 5

L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente.

Art. 6

È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.)

Art. 7

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi, il personale autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

Art. 8

Una volta raggiunta l'aula o il laboratorio per lo svolgimento dell'attività formativa, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

Art. 9

Durante lo svolgimento delle attività formative, le studentesse, gli studenti, formatori e tutor sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici.

Art. 10

Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a spostarsi o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

Art. 11

Nel caso in cui il formatore abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

Art. 12

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

Art. 13

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

CURA DEI COMPORAMENTI INDIVIDUALI

Art. 16

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità formativa è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Art. 17

Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

Art. 18

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Art. 19

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Art. 20

Il CFP mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.